

DECRETO FIRMATO DIGITALMENTE IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

OGGETTO: SERVIZIO ABITATIVO – DISPOSIZIONI URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS-COVID 2019 - AGGIORNAMENTO ALLE NORME DEL DPCM 26 APRILE 2020

IL PRESIDENTE

Considerata l'emergenza Coronavirus – COVID 2019 e le disposizioni assunte dal Governo, ad ultimo con i DPCM del 26 aprile 2020;

preso atto che con decreto del Presidente dell'EDISU Piemonte n° 3 del 24 marzo 2020 venivano emanate disposizioni urgenti connesse all'emergenza Coronavirus - COVID 2019 riguardanti le residenze universitarie dell'Ente e che tale decreto è stato convertito con deliberazione n° 23 del 7 aprile 2020;

ritenuto necessario adeguare le disposizioni di cui al decreto del Presidente dell'EDISU Piemonte sopra richiamato a quelle contenute nel DPCM 26 aprile 2020;

preso atto di quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del suddetto DPCM in ordine al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e tenuto conto che ai sensi delle Linee guida Andisu "Servizio residenze studentesche degli enti per il diritto allo studio universitario" le residenze universitarie non sono da considerarsi nei confronti dei loro ospiti né come residenza, né come domicilio o abitazione, e che spetta pertanto all'Ente decidere in quali casi concedere il rientro degli ospiti assegnatari di posto letto presso le proprie residenze universitarie, tenendo ovviamente conto di quanto stabilito dalla disposizione del DPCM sopra richiamata in ordine agli spostamenti;

preso atto altresì di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera n) in ordine alle attività delle Università;

ritenuto pertanto opportuno, al fine della prevenzione e contenimento del contagio, limitare il rientro in residenza alle seguenti categorie di ospiti:

- a) studenti che documentano la loro partecipazione ad attività didattiche, esercitazioni, laboratori e tirocini attivati dagli Atenei piemontesi e che si svolgono in presenza, con esclusione dal rientro di coloro che hanno concluso il percorso di studi e ai quali manca solamente la proclamazione formale di laurea;
- b) ospiti che documentano di essere alloggiati in situazioni precarie, nel territorio della Regione Piemonte e al di fuori del nucleo familiare di appartenenza, e che in caso di rientro tali ospiti siano sottoposti a quarantena a titolo precauzionale per 15 giorni;

considerata altresì l'opportunità di consentire agli ospiti che hanno lasciato le residenze, e che non possono rientrare in esse, di recuperare i loro effetti personali lasciati presso le medesime, purché tali studenti stiano attualmente dimorando nel territorio della Regione Piemonte e tale recupero avvenga con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale;

ritenuto opportuno, in ragione dell'allentamento delle restrizioni agli spostamenti stabilito dal DPCM 26 aprile 2020, che a partire dal 4 maggio 2020 tutti gli studenti che si sono laureati e per i quali sono già decorsi i 10 giorni dal conseguimento della laurea potranno permanere per 10 giorni successivamente alla data di comunicazione di uscita degli uffici, che non avverrà prima di 7 giorni dall'emanazione del presente decreto, compatibilmente con i tempi necessari per il rientro e con le prescrizioni di legge o, in alternativa, devono richiedere il soggiorno a pagamento;

considerata altresì l'opportunità, sempre nell'ottica della prevenzione del contagio, di dichiarare terminata l'ospitalità in residenza degli studenti ai quali l'EDISU Piemonte ha concesso la fruizione del posto letto a titolo gratuito per l'ulteriore semestre e che non hanno attività che si svolgono in presenza (lezioni,

Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici dell'EDISU Piemonte, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005

laboratori, tirocini etc.), stabilendo che essi devono lasciare la residenza entro 10 giorni successivamente alla data di comunicazione di uscita degli uffici, che non avverrà prima di 7 giorni dall'emanazione del presente decreto, in alternativa, devono richiedere il soggiorno a pagamento;

ritenuto opportuno, sempre nell'ottica della riduzione del contagio, poter trasferire gli studenti che svolgono attività lavorativa in una o più strutture dedicate;

visto l'art. 12 dello Statuto dell'Ente che prevede che il Presidente può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, e che detti provvedimenti devono essere sottoposti al Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile, a pena di decadenza degli atti stessi, e comunque entro 60 giorni;

ritenuto che l'emergenza Coronavirus – COVID 2019 rientri fra i casi per i quali è prevista la suddetta decretazione del Presidente;

vista la legge 16/1992 e s.m. e i.;

sentito in merito il Direttore dell'Ente,

sentito in merito il Dirigente del settore Servizi agli studenti

decreta

- di stabilire che a partire dal 4 maggio 2020, potranno fare rientro in residenza esclusivamente gli assegnatari di posto letto presso le medesime che si trovano nelle seguenti situazioni:

a) studenti, che documentano la loro partecipazione ad attività didattiche, esercitazioni, laboratori e tirocini attivati dagli Atenei piemontesi e che si svolgono in presenza.

b) studenti che documentano di essere alloggiati in situazioni precarie, nel territorio della Regione Piemonte e al di fuori del nucleo familiare di appartenenza. Sono esclusi dal rientro coloro che hanno concluso il percorso di studi e ai quali manca solamente la proclamazione formale di laurea.

Il rientro deve essere preventivamente autorizzato da EDISU Piemonte. Le richieste di rientro devono essere inviate a inforesidenze@edisu-piemonte.it

Gli ospiti ammessi al rientro saranno sottoposti a quarantena a titolo precauzionale nella propria residenza di assegnazione, o qualora non ci siano le condizioni strutturali da garantire la quarantena, anche in altre residenze identificate dall'Amministrazione.

La durata della quarantena è di 15 giorni.

- di confermare che, ad eccezione degli ospiti nelle condizioni di cui al punto precedente, nei confronti di tutti gli altri ospiti delle residenze, permane il divieto di rientro in residenza stabilito dal Decreto del Presidente dell'EDISU Piemonte n° 3 del 24 marzo 2020;

- di stabilire che a partire dal 4 maggio 2020 gli ospiti potranno lasciare le residenze, a condizione che il loro spostamento rientri tra quelli consentiti dall'art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020;

- di stabilire che agli ospiti assenti e a quelli che lasciano la residenza anche solo per una notte a partire dal 4 maggio 2020 non sarà più consentito l'accesso, fino a nuove disposizioni dell'Ente;

-di stabilire che a partire dal 4 maggio 2020 tutti gli studenti che si sono laureati e per i quali sono già decorsi i 10 giorni dal conseguimento della laurea potranno permanere per ulteriori 10 giorni successivamente alla data di comunicazione di uscita degli uffici, che non avverrà prima di 7 giorni

Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici dell'EDISU Piemonte, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005

dall'emanazione del presente decreto, compatibilmente con i tempi necessari per il rientro e con le prescrizioni di legge o, in alternativa, devono richiedere il soggiorno a pagamento;

- di stabilire che gli studenti che svolgono attività lavorativa possano essere trasferiti in una o più strutture dedicate;

- di stabilire che a partire dal 4 maggio 2020 gli studenti assegnatari di posto letto come ultimo semestre che non hanno fatto richiesta di permanere in struttura oltre il 31 marzo 2020, devono lasciare la residenza entro 10 giorni successivamente alla data di comunicazione di uscita degli uffici, che non avverrà prima di 7 giorni dall'emanazione del presente decreto, in alternativa, devono richiedere il soggiorno a pagamento;

- di stabilire che a partire dal 4 maggio 2020, in aggiunta alle uscite dalle residenze consentite dal Decreto del Presidente dell'EDISU Piemonte n° 3 del 24 marzo 2020, sono consentite anche quelle per le seguenti motivazioni:

a) incontro di congiunti, limitatamente al territorio della Regione Piemonte, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020, con rientro in residenza in giornata e divieto di pernottamento fuori dalla residenza. Coloro che pernottano al di fuori della residenza, non potranno più ritornarvi, fino a nuove disposizioni;

b) svolgimento, in forma individuale, di attività sportiva o motoria, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1 lettera f) del DPCM 26 aprile 2020

c) partecipazione a sessioni di allenamento di atleti professionisti e non professionisti, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1 lettera g) del DPCM 26 aprile 2020.

Come per le altre uscite già previste dal Decreto del Presidente dell'EDISU Piemonte n° 3 del 24 marzo 2020, anche per le suddette ogni volta che l'ospite si assenta deve compilare il registro di uscita/ingressi disponibile all'ingresso della residenza indicando la data e ora di entrata/uscita e la motivazione della stessa. Per le sessioni di allenamento di cui al punto c) deve altresì essere prodotta la documentazione della Società sportiva attestante la partecipazione all'allenamento.

- di stabilire che a partire dal 4 maggio 2020 gli ospiti assegnatari di posto letto presso le residenze che sono usciti dalle medesime e stanno dimorando nel territorio della Regione Piemonte possono recuperare i loro effetti personali lasciati in residenza con le seguenti modalità:

- il recupero deve essere preventivamente autorizzato da EDISU Piemonte. Le richieste di recupero devono essere inviate a inforesidenze@edisu-piemonte.it
- una volta autorizzato, l'ospite si reca presso la residenza, e dopo aver indossato i dispositivi di protezione individuale forniti dal personale addetto, si reca direttamente nella sua camera, ove provvede al prelievo degli effetti personali che intende recuperare, nonché all'inscatolamento di quelli che intende lasciare. A tal fine l'EDISU metterà a disposizione gli scatoloni necessari. Con l'inscatolamento, l'ospite autorizza EDISU Piemonte all'eventuale spostamento degli scatoloni in altro locale di stoccaggio, previa compilazione e sottoscrizione dell'apposito verbale indicante il numero dei colli depositati. Gli ospiti che ritengono di non tornare più in residenza per l'a.a. 2019/20 devono liberare interamente la camera dai loro effetti personali, oppure possono chiedere di lasciare nei magazzini gli scatoloni, (al massimo n° 4 come previsto dal regolamento in materia di conservazione degli effetti personali) definendo la data entro la quale effettueranno il ritiro. In questo caso la cauzione verrà trattenuta sino all'avvenuto ritiro dei pacchi.
- Ai sensi del regolamento, in caso di deposito di pacchi, il loro ritiro deve comunque sempre avvenire entro il 30 settembre 2020.
- il recupero degli effetti personali custoditi negli armadietti delle cucine comuni verrà effettuata dal personale di servizio presso la residenza.

Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici dell'EDISU Piemonte, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005

Le suddette disposizioni si applicano anche per il recupero degli effetti personali da parte degli ospiti che, ai sensi del presente decreto, vengono autorizzati al rientro in una residenza diversa da quella nella quale erano precedentemente assegnati.

- di confermare che continuano ad essere vigenti le seguenti disposizioni, contenute Decreto del Presidente dell'EDISU Piemonte n° 3 del 24 marzo 2020:

- l'utilizzo delle cucine comuni è consentito esclusivamente nella fascia oraria 6,30 – 24,00 è prevista ove possibile mezz'ora di tolleranza ed esclusivamente per la preparazione del pasto, che deve essere consumato in camera. Non è consentito alcun altro utilizzo dello spazio, neanche temporaneo. Rimane in vigore il divieto di assembramento e la turnazione per l'accesso.
- non è consentito l'ingresso nelle camere altrui. Nelle camere ad uso esclusivo per l'assegnatario e il coinquilino non è possibile ospitare altri assegnatari, neanche temporaneamente;
- non è consentito sostare in tutti gli spazi comuni presenti nelle strutture che non hanno la possibilità di essere chiusi o sono luogo di passaggio (salottini, corridoi, pianerottoli, cortili, aree verdi etc.)
- non è consentito l'assembramento (più di 2 persone) nelle aree snack, ed il loro utilizzo è concesso al massimo di 2 persone per volta, a distanza di almeno 1 metro. Gli utenti potranno fermarsi solo il tempo necessario per l'erogazione dei prodotti;
- non è consentito l'assembramento (più di due persone) nei corridoi, balconi, pianerottoli, scale, lavanderia, cambio biancheria. In caso di presenza di 2 persone, queste devono mantenere fra di loro la distanza di almeno 1 metro;
- l'utilizzo degli ascensori va limitato ai casi in cui esso è strettamente indispensabile, e in tal caso deve sempre entrarvi un solo utente alla volta;
- ogni utente dovrà permanere nel piano/lato/palazzina in cui si trova la sua camera e potrà spostarsi esclusivamente per raggiungere i servizi attivi secondo le modalità di apertura e utilizzo previste;
- tutti gli utenti dovranno rientrare/essere in residenza entro le ore 23,00 salvo quelli giustificati per motivi di lavoro.
- è caldamente raccomandata l'uscita per la spesa alimentare una sola volta alla settimana, in un orario diurno al fine di evitare potenziali situazioni di assembramento ed eventuale contagio. In ogni caso gli ospiti sono comunque invitati a organizzarsi in modo da limitare al minimo indispensabile le uscite per andare a fare la spesa.
- ogni volta che l'utente si assenta deve compilare il registro di uscita/ingressi disponibile all'ingresso della residenza indicando la data e ora di entrata/uscita e la motivazione della stessa.
- sono consentite uscite per visite mediche, che dovranno essere giustificate con fogli di prenotazione delle stesse;
- sono consentite le uscite per motivi di lavoro anticipando via email all'amministrazione:
 - contratto di lavoro, dichiarazione del datore ai sensi dell'art. 1 comma 10 del DPC del 11/03/2020 che non può svolgere il suo lavoro nella modalità di lavoro agile;
 - dichiarazione del Datore di Lavoro che ha consegnato i DPI obbligatori e in numero necessario al fine di svolgere il lavoro in assoluta prevenzione e protezione per se stesso e per gli altri;
 - copia dell'orario di lavoro settimanale,
 - qualora si alloggi in camera o appartamenti multipli, la disponibilità di trasferirsi in una camera singola o anche in altra struttura dell'ente, in autonomia e responsabilità.
- chiusura di tutte le sale comuni fatta eccezione per cucine, lavanderia e reception;
- permanenza del divieto di accesso ai visitatori esterni;
- presso le strutture presidiate 24/24 h che risultino ubicate in zona rossa ai sensi delle disposizioni governative, sarà prevista la consegna delle chiavi di accesso alle camere ad ogni utente, la registrazione per l'accesso al servizio lavanderia e le richieste di interventi manutentivi dovranno essere effettuati mediante comunicazione alla reception di riferimento, tramite telefonata al centralino o via e-mail,
- sospensione servizi di ospitalità,

Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici dell'EDISU Piemonte, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005

- sospensione dello scorrimento di posti letto e degli scambi.
- di stabilire che qualora per la Regione Piemonte adottasse provvedimenti più restrittivi rispetto alle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020, l'applicazione di quanto previsto dal presente decreto è sospesa, e verranno applicate le disposizioni del Decreto del Presidente dell'EDISU Piemonte n° 3 del 24 marzo 2020, per tutto il periodo di vigenza dei provvedimenti più restrittivi adottati dalla Regione Piemonte.

Sottoscritto digitalmente da
IL PRESIDENTE
(Alessandro Ciro Sciretti)

Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici dell'EDISU Piemonte, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005